

Allegato sub 1) all deliberazione consiliare n° 89 del 19.12.2002

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUTO
DELL'INTERPELLO IN MATERIA DI
TRIBUTI COMUNALI**

Art. 1 - Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 – disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, è introdotto l'istituto del diritto di interpello, da applicarsi a tutti i tributi comunali.

Art. 2 – Presentazione dell'istanza di interpello.

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa in materia di tributi comunali, può inoltrare al Comune istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto dell'interpello disciplinato dall'art. 21 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente deve presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che prestino assistenza fiscale e pongano in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente, purché nella stessa specifichino di agire in nome e per conto del contribuente interessato.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune competente in relazione al caso concreto e personale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento oppure con raccomandata A.R. Negli ultimi due casi vale come data di presentazione quella in cui l'atto è ricevuto dal Comune.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 3 – Requisiti dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere pena di inammissibilità:
 - a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) La circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) L'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni da parte del Comune;
 - d) La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune, dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
3. L'istanza deve altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune.
4. L'eventuale mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.

5. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'art. 1, qualora il Comune abbia già compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota comunale portata a conoscenza dei contribuenti eventualmente anche attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Ente stesso.
6. Il Comune deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di cui all'art. 4. Comma 1. l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota comunale contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Art. 4 – Adempimenti del Comune

1. La risposta scritta e motivata fornita dal Comune viene notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'art. 3, commi 1. lettera c) e 3. entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ente, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3, comma 4.
2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente.
3. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il comune può richiedere, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ente della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
4. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Comune può fornire risposta collettiva mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, da portare a conoscenza di tutti i contribuenti interessati eventualmente anche attraverso la pubblicazione nel sito internet del comunale.
5. Il Comune deve comunque portare a conoscenza del contribuente nelle forme di cui all'art. 4, comma 1, l'avvenuta pubblicazione e gli estremi della propria circolare, risoluzione o nota concernente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

Art. 5 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune, da comunicarsi al contribuente a pena di validità.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'art. 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1, il Comune recupera i tributi eventualmente dovuti ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.
4. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 4, comma 1.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno duemilatre.